



In una temperie culturale in cui il razionalismo cartesiano "condiziona" e "modella" il pensiero filosofico, la scienza Nuova di G. Vico, svuata nel 1744, si presenta come il "paradigma" di un'indagine libera, e intuizione brillante di un genio solitario "avulso" dallo "spirito geometrico" del suo tempo.

Di fatti, come scrive Vitiello, Vico riesce, per illustrando i diversi territori del sapere, "a sintetizzare mirabilmente filologia, sociologia e diritto" per ~~fondare~~ ^{materializzare} ~~epistemologicamente~~ ^{epistemologicamente} una nuova ^{storia} "scienza ~~storia~~", destinata a costituire l'architrave anche del pensiero dei secoli successivi.

Il principio epistemologico alla base della scienza Nuova è il rapporto verum-factum secondo il quale si può conoscere solo ciò di cui si è autori. La storia, dunque, è conoscibile dall'uomo perché di essa è proprio lui ~~l'architetto~~ l'architetto. I fini perseguiti dall'uomo nella storia, però, al di là delle loro manifestazioni empiriche, rientrano in un ordine provvidenziale che rende intellegibile la realtà effettiva dei fatti storici stessi: "la storia ideale eterna sopra la quale corrono in tempo le storie di tutte le nazioni". Essa, come scrive G. Gentile, rende "significante" la storia umana, nel senso che la "smontra, ri-ordina e ricostituisce" conferendole "senso" e "direzione". La storia si configura ~~quindi~~ così come una successione ordinata che dal miglioramento delle condizioni materiali, attraversando l'elaborazione del mito, giunge all'espansione del diritto, espressione massima della razionalità umana e del processo evolutivo delle comunità popolate.

Ora, prima di analizzare il tema del diritto e della giurisprudenza vichiana, bisogna chiarire in primo luogo quale rapporto vi sia in Vico tra essi e la storia ideale eterna. Da una parte, alcuni studiosi sostengono che essa sia una legge che regoli determinatamente la storia e consenta di fare a meno di evidenze empiriche nella ricostruzione del senso del processo storico; dall'altra, altri critici ritengono,



come Nisbet, che essa sia uno strumento euristico a disposizione dello studioso per confrontare dati e notizie, una sorta di "idealtipo weberiano". Ma ognuna di queste interpretazioni risulta voluttiva nella valutazione complessiva del pensiero viciniano sia perché, per quanto concerne la prima, non viene messo l'accento sull'importanza della realtà empirica nell'indagine storica di Vico sia perché la storia di Vico non si riduce a un valore interpretativo ma risponde ad una logica pratica. Da queste premesse, allora, si può dedurre che il fondamento ontologico della storia vada ricercato nella sua dimensione antropologica-culturale che si imposta, con palese evidenza, su ciò che vi è alla base del processo di incivilimento dei popoli: il diritto, la legge e, dunque, la giurisprudenza (che Vico chiama anche ~~che~~ ^{che} che, nel IV libro della Scienza Nuova vengono scanditi secondo le facoltà (senso, fantasia, ragione) ^{peculiarità} ~~specie~~ e ~~fondamenti~~ caratterizzanti delle tre età storiche (dei, eroi, uomini). L'Antica giurisprudenza, conforme alla prima natura "poetica e creatrice" fu tutta poetica, la quale introdusse "tante maschere senza soggetti". I presupposti alla base di essa rispecchiano la dimensione idillico-savante dei primi tempi ~~che~~ ^{che} ~~che~~ ^{che} la ragione alla base delle leggi perdono il loro carattere pragmatico e sono "favoleggiate dalla fantasia". Dunque il Diritto Romano Antico e la Giurisprudenza Antica ^{sono} ~~sono~~ rispettivamente "un severo poema" e "una severa poesia", espressioni che Vico utilizza per mettere in evidenza una tentata rigidità oggettiva del diritto che resta però vincolata al carattere "fantastico" e "magico" delle formule. Tuttavia, Vico sostiene che dentro di esse si trovano i primi "diroccammenti" della legal metafisica. La fondazione di un vero e proprio "IUS" che fa la volontà di cittadini uniformati in un'idea di una comune ragionevole utilità" si può ritrovare ^{invece,} nelle repubbliche popolari. Sul soleo dei grandi giusnaturalisti, Vico crea dimostrazioni, infatti,

il carattere "spirituale" e "naturale" della legge, che nasce dalla volontà umana di preservare i propri diritti unici, uguali e inviolabili. Insomma, la legge e la giurisprudenza nascono affinché la Nazione, eticamente e giuridicamente fondata, garantisca all'uomo di raggiungere e custodire la propria libertà. Tuttavia, ritornando ~~alla~~ alle specificazioni del diritto naturale, Vico scrive che il limite di quei caratteri conferiti al diritto stesso sia che tra essi non venga presa in considerazione l'eternità. Ecco allora che Vico introduce le due regole di "Ragione: ~~la ragione della legge~~" se viene meno il senso della legge, viene meno la legge stessa" e quindi anche se la legge perde il suo fine mantiene la sua ragion d'essere; e "il tempo non è un modo di dissolvere o costruire un diritto". Dunque, dopo aver messo in evidenza il carattere eterno ~~della legge~~ ^{del diritto}, Vico conclude che i diritti "eterni nell'intelletto" degli uomini provengono da Dio e che, nella successione storica, i diritti, ~~per~~ "varie modificazioni diverse", restano comunque espressione della potestà del Primo Uomo e del suo dominio "sopra tutta la terra".
Le ~~eternità~~ ^{nel loro eterno carattere,} strutture meta-normative ~~mentre~~ ^{mentre} dunque nel processo del divenire storico. È chiaro dunque che la ~~l'~~ eternità dei diritti non comporta l'immutabilità delle leggi. Le loro strutture formali, in quanto razionali, cambiano sempre forma per garantire la preservazione dei diritti naturali. Fondando saldamente la storicità del diritto, Vico deve necessariamente concludere che ~~il loro carattere~~ ^{la sua manifestazione,} ~~è~~ ^è relativo perché esse dipendono attraverso le leggi, e relativa in quanto dipende dalla "prassi" sociale del gruppo e dalla configurazione di potere. Così il problema va posto tra Diritto/leggi e Storia/storie delle nazioni. L'interpretazione vichiana sfugge alla duplice alternativa, come scrive Scalercio, tra ~~sp~~ temporalizzazione dello spazio, tipica delle dottrine del progresso, e spazializzazione del tempo di matrice rinascimentale. La brillante intuizione di

Vico è ^{l'elaborazione} una storia "combinatoria" e non "vettoriale" in cui, attraverso il diritto, si può rintracciare il modello "ideale eterno" delle strutture umane. Il libro quarto riassume le prospettive vichiane sulla storia e lo fa, straordinariamente, attraverso il diritto. Ma l'eternità dell'apparato normativo non è il risultato di una conclusione astratta ma la presa di coscienza di Vico del non-poter-esser- altrimenti delle norme storiche stesse. Nella storia vichiana e nel diritto si incarna l'Assoluto e per questo motivo ~~si può rintracciare il vero (la storia) nel fatto (diritto)~~ ^{si può rintracciare il vero (la storia) nel fatto (diritto)} il profondo insegnamento vichiano è ~~che si può rintracciare il vero (la storia) nel fatto (diritto)~~ ^{dunque che bisogna far e necessario far} ~~che si può rintracciare il vero (la storia) nel fatto (diritto)~~ ^{che si può rintracciare il vero (la storia) nel fatto (diritto)} procedendo l'ordine delle idee con l'ordine delle cose, per poter rintracciare il vero e profondo significato della realtà storica ed effettuale e, alla luce di questa azione, poter vagliare criticamente il presente per tendere ad un fine universale e da custodire segretamente: "la civile equità" e la libertà.